

TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA TERZA SEZIONE

Ufficio Esecuzioni

Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Emanuela Musi sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.5.2021; esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 6/2015 R.G.E.;

preso atto del contenuto del provvedimento, datato 28.4.2021, del P.M. dott. Giuseppe Cimmarotta ("sospende per due anni la procedura esecutiva indicata nell'allegata nota della Prefettura di Napoli Ufficio Antiracket ed Antiusura depositata il 21.4.2021 unitamente alle istanze del difensore della persona offesa su indicata che si allegano al presente provvedimento e ai quali si rinvia integralmente e dei relativi adempimenti amministrativi");

considerato che il detto provvedimento è pervenuto al G.E. tramite la difesa della che ha richiesto al giudice dell'esecuzione l'adozione dei "provvedimenti conseguenti";

considerato che l'art. 20, IV co. della L. 44/1999, recante "disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura", prevede che i soggetti che abbiano richiesto – ovvero abbiano ottenuto – l'elargizione del contributo economico di cui agli artt.1-3, idoneo a ristorarli dei danni patrimoniali subiti, beneficiano della sospensione delle procedure di rilascio, delle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari per la durata di 300 giorni, decorrenti, secondo la interpretazione corrente della giurisprudenza di legittimità, dalla data di presentazione dell'istanza al G.E., non all'autorità amministrativa (cfr. Cass. Civ. 1496/2007);

considerato che la formulazione originaria della disposizione normativa citata al comma VII subordinava l'effetto sospensivo all'acquisizione preventiva del parere

favorevole da parte del Prefetto territorialmente competente, sentito il Presidente del Tribunale;

considerato che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 457/2005, ha dichiarato illegittima la disposizione limitatamente alla parola "favorevole"; attribuendo all'attività prefettizia una valenza puramente consultiva, non vincolante ed al giudice dell'esecuzione il potere decisorio (in tal senso v. anche Cass. Civ. 1496/2007, in particolare sul sindacato del giudice dell'esecuzione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per la sospensione);

considerato che la L. 3/2012 ha sostanzialmente riformulato l'art. 20, VII co., aggiungendo i commi 7 e 7 *bis*, che ancorano l'efficacia della sospensione al provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini relative ai delitti causanti l'evento lesivo che giustifica la richiesta di elargizione;

considerato che la nuova disciplina prevede che il Prefetto, ricevuta l'istanza da parte della vittima, rediga l'elenco delle procedure esecutive pendenti a carico del richiedente ed informi il P.M, il quale trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione entro 7 giorni dalla comunicazione prefettizia;

considerato che l'art. 38 bis d.l. 113/2018 conv. in l. 132/2018 ha esteso a 2 anni la durata del beneficio;

considerato che l'effetto sospensivo, in virtù della novella disciplina, è destinato a prodursi automaticamente a decorrere dalla data del provvedimento dell'A.G. penale requirente, determinando l'arresto immediato per la durata prestabilita dalla legge sia dei termini che a vario titolo presidiano la procedura esecutiva immobiliare, sia delle vendite e assegnazioni forzate;

considerato, tuttavia, che il novellato testo legislativo, non ha consentito il superamento di tutti i dubbi interpretativi attinenti al rapporto tra il sindacato del G.E. ed i poteri del P.M.;

considerato, invero, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, su ricorso del P.M. nell'interesse della legge, sono intervenute in argomento enunciando il seguente principio di diritto "il provvedimento del P.M. che dispone la "sospensione dei termini" di una procedura esecutiva a carico di un soggetto che abbia chiesto

l'elargizione di cui alla l. n. 44 del 1999, deve essere trasmesso al giudice dell'esecuzione, il quale non può sindacare né la ritenuta sussistenza dei presupposti per il rilascio della provvidenza sospensiva, né l'idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull'efficacia dell'elargizione richiesta dall'esecutato; spetta, invece, al giudice dell'esecuzione il controllo della riconducibilità del provvedimento all'art. 20, comma 7, della I. n. 44 del 1999, l'accertamento che esso riguardi uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio e la verifica che, nel processo esecutivo in corso, o da iniziare, decorra un termine in ordine al quale lo stesso possa dispiegare i suoi effetti" (Cass. Civ. S.U. 21854/2017);

considerato che la citata sentenza va letta coordinando il principio enunciato con alcuni rilevanti passaggi della sua corposa motivazione;

considerato che, se è vero, come pure sostenuto a verbale di udienza dalla difesa della che, che al G.E. non è consentito sindacare la ricorrenza dei presupposti giustificativi del provvedimento di sospensione (di competenza del P.M.), altrettanto vero è che al giudice dell'esecuzione il provvedimento del P.M. deve essere trasmesso direttamente dall'ufficio di quest'ultimo (tanto lo si evince chiaramente dal dettato normativo su citato ma anche dal punto 4, pag. 27-28 della pronuncia delle Sezioni Unite ove si lascia intendere l'inammissibilità - rectius, irrilevanza - della trasmissione a cura del beneficiario;

considerato che, nel caso di specie, è la difesa della esecutata ad aver depositato agli atti della procedura il provvedimento del P.M.;

considerato, al di là del pur rilevante aspetto testé sottolineato, che altra ragione fondamentale induce questo Giudice a non prendere atto della disposta sospensione;

considerato, invero, che proprio le Sezioni Unite, nel precedente citato, fanno salva la possibilità per il G.E. "di rilevare che l'assunto del P.M. circa la pendenza di un processo esecutivo a carico del beneficiario presso il suo ufficio è errato o perché non esiste un processo esecutivo a carico del beneficiario o perché esso è cessato o anche perché il beneficiario non vi è coinvolto come debitore esecutato ma per esempio come creditore intervenuto o come debitor debitoris";

considerato che, nel caso di specie, beneficiaria del provvedimento di sospensione è "

considerato che la procedura n. 6/2015 R.G.E. (cui, pure, in parte motiva il provvedimento del P.M. fa riferimento) non risulta instaurata a carico della sig.ra bensì della società , soggetto munito

di propria personalità giuridica oltre che di autonomia patrimoniale perfetta; ritenuto, pertanto, che si possa legittimamente concludere nel senso che il provvedimento del P.M. sia viziato da un errore sindacabile in questa sede da parte del G.E., chiamato a prendere atto della disposta sospensione, alla stregua di quanto, a chiare lettere affermato dalla Corte, tale da implicare la non riferibilità del provvedimento stesso alla procedura esecutiva in corso;

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, dispone il prosieguo delle operazioni di vendita del compendio pignorato.

Si comunichi.

Torre Annunziata, 18.5.2021

Il Giudice dell'esecuzione Dott.ssa Emanuela Musi